Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 3 ottobre 1959 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate - il doppio
All'ESTERO - il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze): via del Tritone n. 61/A-61/B, in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 settembre 1959, sono stati nominati Sottosegretari di Stato per il turismo e lo spettacolo:

l'on. prof. Domenico Magrì, deputato al Parlamento, cessando dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

l'on. avv. Domenico Larussa, deputato al Parlamento.

(5452)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1959, n. 776.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 52. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di:

« filologia medioevale ed umanistica ».

Art. 67. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

« psichiatria »;
« neurochirurgia »;
« malattie infettive ».

Art. 108. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di:

« chimica farmaceutica applicata ».

Art. 123. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in architettura (triennio di studi di applicazione) sono aggiunti quelli di:

« forma e struttura dei ponti »;
« progettazione artistica per l'industria ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 20 agosto 1959

GRONCHI

MEDICI

VISTO, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 149. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1959, n. 777.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 18. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di: « contabilità nazionale ».

Art. 19, relativo alle propedeuticità degli esami nel corso di laurea in economia e commercio è modificato nel senso che l'esame di istituzioni di diritto privato non è propedeutico rispetto all'esame di istituzioni di diritto pubblico.

Art. 33. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di: « anestesiologia ».

Art. 36. — E' così modificato: « La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce la laurea in chimica, in chimica industriale, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in scienze naturali, in scienze biologiche e in scienze geologiche.

Presso la Facoltà, è pure istituito il corso biennale di studi propedeutici in ingegneria ».

Dopo l'art. 44, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione dei corsi di laurea in scienze biologiche e scienze geologiche.

N. 7. *Corso di laurea in scienze biologiche.*

Art. 45. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze biologiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) istituzioni di matematiche;
2) fisica;
3) chimica generale ed inorganica;

4) chimica organica;
5) botanica (biennale);
6) zoologia (biennale);
7) anatomia comparata;
8) anatomia umana;
9) istologia ed embriologia;
10) fisiologia generale (biennale);
11) chimica biologica;
12) igiene.

Sono insegnamenti complementari:
1) statistica;
2) chimica fisica;
3) paleontologia;
4) antropologia;
5) geologia;
6) patologia generale;
7) patologia vegetale;
8) entomologia agraria;
9) fisiologia vegetale.
10) embriologia sperimentale.

Gli insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Gli insegnamenti biennali di « zoologia » e di « botanica » importano due esami distinti alla fine di ciascun anno di insegnamento rispettivamente di zoologia generale e di zoologia descrittiva, di botanica generale e di botanica descrittiva; l'insegnamento di fisiologia generale importa un unico esame alla fine del biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Lo studente deve inoltre frequentare tre laboratori di scienze biologiche di cui due annuali ed uno biennale e superare alla fine di ogni anno l'esame relativo alle esercitazioni in essi svolte.

N. 8. - *Corso di laurea in scienze geologiche.*

Art. 16. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze geologiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:
1) istituzioni di matematiche;
2) fisica sperimentale (biennale);
3) chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
4) mineralogia;
5) geologia;
6) geologia applicata;
7) paleontologia;
8) geografia;
9) geografia fisica;
10) topografia e cartografia;
11) fisica terrestre;
12) petrografia.

Sono insegnamenti complementari:
1) chimica fisica;
2) geochimica;
3) disegno;
4) botanica;
5) zoologia;
6) analisi matematica (algebrica e infinitesimale) biennale;
7) meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;
8) astronomia;
9) statistica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Lo studente deve inoltre frequentare i corsi di esercitazioni di tre laboratori di scienze geologiche, di cui due annuali (uno di questi sarà dedicato al rilevamento geologico sul terreno) ed uno biennale, e superare alla fine di ogni anno l'esame relativo alle esercitazioni in essi svolte.

Sono aboliti gli ultimi due capoversi dell'art. 45 del vigente statuto, sostituiti con quanto segue:

Per il corso di laurea in scienze geologiche:

l'esame di istituzioni di matematiche deve precedere quello di fisica;

gli esami di istituzioni di matematiche, di chimica generale ed inorganica con elementi di organica e di fisica sperimentale, devono precedere quello di mineralogia;

l'esame di mineralogia deve precedere quello di petrografia;

gli esami di petrografia e di paleontologia devono precedere quello di geologia.

Precede l'esame di laurea nei singoli rami sopraelencati, un saggio orale di cultura generale rispettivamente in chimica, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in scienze naturali, in scienze biologiche e in scienze geologiche.

Art. 56. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in agraria è aggiunto quello di: « orticoltura e floricoltura ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 20 agosto 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1959
Atti del Governo registro n. 120, *foglio n.* 161 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1959, n. 778.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 19. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di: « economia montana e forestale ».

Art. 48. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di: « medicina del lavoro ».

Art. 50. — Dopo il n. 5, è aggiunto quanto appresso:

n. 6: laurea in scienze geologiche.

Art. 51. — Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente nuovo comma:

« L'esame di laurea in scienze geologiche è preceduto da una prova di cultura sui concetti fondamentali delle discipline di carattere geologico, da una prova pratica di riconoscimento di minerali, rocce e fossili e dalla presentazione di un rilevamento geologico originale »

Dopo l'art. 67, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di laurea in scienze geologiche, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Laurea in scienze geologiche

Art. 62. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze geologiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) istituzioni di matematiche;
2) fisica sperimentale;
3) chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
4) mineralogia;
5) geologia;
6) geologia applicata;
7) paleontologia;
8) geografia;
9) geografia fisica;
10) topografia e cartografia;
11) fisica terrestre;
12) petrografia.

Sono insegnamenti complementari:

1) giacimenti minerari;
2) geotecnica;
3) micropaleontologia;
4) sedimentologia;
5) vulcanologia;
6) geochimica;
7) chimica fisica;
8) chimica organica;
9) geodesia;
10) zoologia;
11) botanica;
12) statistica;
13) paleontologia dei vertebrati;
14) meccanica razionale con elementi di disegno;
15) arte mineraria;
16) fisica nucleare.

Art. 63. — L'esame di laurea in scienze geologiche consta della discussione di una dissertazione scritta, della discussione di due argomenti orali scelti dal candidato in materie diverse da quelle su cui verte la dissertazione scritta.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato tutti gli esami delle materie fondamentali e di almeno quattro complementari.

Art. 68 (già 66). — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di chimica farmaceutica applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 20 agosto 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1959
Atti del Governo, registro n. 120, *foglio n.* 163. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 agosto 1959, n. 779.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di: « diritto tributario ».

Art. 63. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie della Facoltà di magistero è aggiunto quello di:
« estetica ».

Art. 64. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia della Facoltà di magistero sono aggiunti quelli di:
« sociologia »;
« psicologia pedagogica »;
« psicologia sociale »;
« storia della filosofia antica »;
« storia della filosofia medioevale ».

Art. 193, relativo alla Scuola di specializzazione in chimica analitica annessa alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è così modificato:

« Alla Scuola possono iscriversi i laureati in chimica, chimica industriale ed ingegneria con indirizzo chimico ».

Art. 201, relativo alla Scuola di specializzazione in chimica nucleare, annessa alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è così modificato:

« Al corso di specializzazione si possono iscrivere i laureati in chimica, chimica industriale ed ingegneria con indirizzo chimico ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 20 agosto 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1959
Atti del Governo, registro n. 120, *foglio n* 150 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 agosto 1959, n. 780.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 27. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « psichiatria ».

Art. 32. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche sono aggiunti quelli di: « matematiche elementari dal punto di vista superiore », « teoria dei numeri », « calcoli numerici e grafici », « geometria algebrica », « meccanica superiore », « topologia », « algebrica superiore », « teoria generale delle vibrazioni », « meccanica celeste ».

Art. 39. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti quelli di: « fisica atomica », « fisica particelle elementari », « elettronica », « fisica dei solidi ».

Art. 46. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti quelli di: « matematiche elementari dal punto di vista superiore », « teoria dei numeri », « calcoli numerici e grafici », « geometria algebrica », « meccanica superiore », « topologia », « algebra superiore », « teoria generale delle vibrazioni », « fisica atomica », « fisica delle particelle elementari », « fisica dei solidi », « elettronica ».

Art. 57. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di: « biologia marina », « oceanografia ».

Art. 65. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di: « embriologia e morfologia sperimentale », « idrobiologia e pescicoltura », « paleontologia umana e paletnologia », « fitogeografia ed ecologia vegetale ».

Art. 69. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è aggiunto quello di « geologia stratigrafica ».

Art. 71. — E' aggiunto il seguente comma:

« Sono obbligatori due anni di internato in geologia, al III e IV anno ».

Art 73, relativo all'esame di laurea, l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Fa parte, inoltre, dell'esame di laurea un colloquio di cultura generale nelle scienze geologiche (geologia, paleontologia, geografia, mineralogia, petrografia) da sostenere dinanzi ad una Commissione di cinque professori ufficiali della Facoltà, fra cui il preside ».

Art. 75. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di « chimica farmaceutica applicata ».

Art. 82. — All'elenco delle Scuole di specializzazione annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta quella di igiene.

Dopo l'art. 135, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in igiene, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in igiene.

Art. 136. — E' istituita la Scuola di specializzazione in igiene, che ha sede presso l'Istituto di igiene della Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 137. — Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 138. — L'iscrizione alla Scuola è limitata, per ogni anno accademico, a dieci allievi.

Art. 139. — La Scuola ha la durata di due anni.

Art. 140. — Le materie di insegnamento sono:

1° anno:

1) igiene generale e speciale (I);
2) batteriologia, immunologia e microbiologia applicata all'igiene;
3) parassitologia;
4) legislazione sanitaria, statistica e demografia;
5) zoonosi, ispezione delle carni;
6) nozioni di anatomia e istologia patologica.

2° anno:

1) igiene generale e speciale (II);
2) patologia e clinica delle malattie da infezione, da intossicazione, da carenze, ecc.;
3) ingegneria sanitaria;
4) chimica applicata all'igiene;
5) fisica applicata all'igiene;
6) geologia applicata all'igiene.

Art. 141. — Gli allievi dovranno seguire turni di internato, secondo gli orari stabiliti dalla Scuola, presso l'Istituto di igiene e presso l'Ufficio comunale di igiene

Art. 142. — Al termine di ciascun anno, gli allievi che abbiano regolarmente frequentato i corsi, dovranno superare un esame di profitto.

Art. 143. — Alla fine dei due anni, gli allievi dovranno presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 20 agosto 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1959
Atti del Governo, registro n 120, *foglio n* 162 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 781.

Istituzione di un posto convenzionato di assistente ordinario presso la cattedra di clinica ortopedica dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante miglioramenti economici e di carriera a favore degli assistenti universitari;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione in data 11 maggio 1959 stipulata in Siena tra l'Università degli studi e la Società « Alcali » Industria Solfosali Alcalini Società per azioni con sede in Siena, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di clinica ortopedica della Università di Siena.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Siena, in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso, con l'obbligo, per l'ente finanziatore, di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata, al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1959

GRONCHI

MEDICI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1959
Atti del Governo, registro n 120, *foglio n.* 170 — VILLA

Repertorio n 59

Convenzione per la istituzione di un posto di assistente presso la cattedra di clinica ortopedica della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena.

L'anno millenovecentocinquantanove (1959), addì undici (11) del mese di maggio in Siena in una sala del Rettorato dell'Università degli studi di Siena, in via Banchi di Sotto n 55, davanti a me dott Camillo Amic del fu Girolamo nato a Sassari e domiciliato a Siena nella mia qualità di direttore amministrativo, abilitato a ricevere gli atti e contratti in forma pubblica per conto dell'Amministrazione universitaria di Siena in virtù ed ai sensi dell'art 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n 674, e delegato con decreto rettorale in data 9 novembre 1953 registrato al n 676 della pag 381 del vol. 1 della raccolta, alla presenza dei testimoni noti ed idonei:

1) dott Buonaventura Orlandini, nato a Siena il 20 marzo 1914, consigliere presso l'Università di Siena,

2) Flora Poggialini nei Bralia, nata a Siena il 31 marzo 1917, applicata presso l'Università di Siena,

si sono personalmente costituiti i signori:

prof Giuseppe Bianchini, fu Achille, da S Quirico d'Orcia (Siena) nella sua qualità di rettore dell'Università degli studi di Siena, espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione della predetta Università alla stipulazione del presente atto con deliberazione in data 23 aprile 1959,

il sig Mario Puccioni fu Cesare, da Firenze, espressamente delegato alla stipulazione del presente atto con deliberazione in data 24 febbraio 1959 dal Consiglio di amministrazione della Società Alcali - Industria Solfosali Alcalini Società per azioni, sede in Siena, i quali dando esecuzione ai predetti accordi.

Premesso

a) che per il migliore funzionamento della cattedra di ortopedia è necessario provvedere alla istituzione di un secondo posto di assistente di ruolo,

b) che la Società di prodotti chimic Alcali - Industria Solfosali Alcalini - si è fatta promotrice, con apposita delibera zione del Consiglio di amministrazione per la realizzazione degli scopi di cui sopra,

c) che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Università di Siena hanno accettato, con il più vivo compiacimento, l'offerta dell'istituzione del nuovo posto di assistente tuttociò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Art 1 — Presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Siena sarà istituito, ai sensi del l'art 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n 465, un posto di assistente, in aggiunta a quelli assegnati alla predetta Facoltà da destinarsi alla cattedra di ortopedia

Il trattamento giuridico ed economico nonchè il trattamento di quiescenza del titolare del predetto posto di assistente sarà quello previsto dalla legge 18 marzo 1958, n 349, riguardante le norme dello stato giuridico ed economico degli assistenti universitari

Art 2 — Il presidente della Società Alcali, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione della Società stessa nella seduta del 24 febbraio 1959, assume l obbligazione a titolo gratuito di corrispondere all'Università degli studi di Siena per il finanziamento del posto di assistente, la somma corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare del posto stesso, compresi gli oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che, sugli stipendi dei predetti assistenti do vranno essere operate in conto entrate del Tesoro a decorrere dalla data di nomina in ruolo del titolare Le somme da versare in due rate semestrali anticipate sono determinate in L 1 600 000 (un milioneseicentomila), per l'ammontare della spesa media prevista per un posto di assistente e in L 320 000 (trecentoventimila) per la costituzione di uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio.

Art 3 — Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico del personale assistente disposto dallo Stato, la somma di cui al precedente articolo risultasse inferiore a quella che l'Università di Siena è tenuta a versare allo Stato il presidente della Società Alcali verserà annualmente la differenza suddetta, fermo restando che la inadempienza a tale obbligo comporterà senz'altro la decadenza della convenzione ed il posto di cui trattasi sarà soppresso ed il titolare cesserà dal servizio

Art 4 — La presente convenzione si intenderà inoltre, decaduta:

a) se non venga rinnovata alla scadenza, o alle scadenze successive di cui all'art 6,

b) se vengono a cessare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento ciò si avveri i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione

In tutti i casi suddetti il posto di assistente si intenderà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio

Art 5 — L'Università di Siena assume l'impegno di versare annualmente allo Stato la somma di L 1 600 000 (un milione seicentomila) e di L 320 000 (trecentoventimila) relative rispet tivamente al trattamento economico di attività di servizio e di eventuale cessazione dal servizio stesso del titolare del posto di assistente di ruolo convenzionato, sul cap 125 art 13 dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio 1958-59 e sul capitolo ed articolo che fosse eventualmente indicato dal Ministero della pubblica istruzione, e corrispondente capitolo ed articolo dei successivi esercizi.

Art. 6. — La presente convenzione avrà la durata di anni dieci con decorrenza dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di assistente e si intenderà tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di dieci anni, ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza

Art. 7 — La presente convenzione che è stipulata nell'interesse della Università degli studi di Siena è esente dalla tassa di registro ai sensi dell'art 55 del testo unico delle leggi del l'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 1 del decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380

Essa sarà resa esecutiva non appena verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il decreto che dispone la approvazione ed istituira il posto di ruolo

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane, presenti i testi, ai comparenti che lo approvano e la sottoscrivono con i testi medesimi e con me funzionario delegato agli atti e contratti della Amministrazione dell'Università di Siena

Il presente atto, escluse le firme, consta di cinque facciate e di diciotto righe ed è scritto da persona di mia fiducia

Il rettore:
Prof. Giuseppe Bianchini - *f to* Giuseppe BIANCHINI

Il presidente della Società anonima « Alcali »:
Dott Mario Puccioni - *f to* Mario PUCCIONI

f to dott Buonaventura ORLANDINI - *teste*
f to Flora BRALIA POGGIALINI - *teste*
f to Camillo AMIC.

Registrato a Siena il 14 maggio 1959 al vol 199, *n* 3247 - *Esatte lire* (gratis) — *Il procuratore reggente*: Dott. G MOZZI - *f to* Gianfranco MOZZI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° agosto 1959, n. 782.

Erezione in ente morale dell'Associazione nazionale per la difesa della gioventù, con sede in Roma.

N. 782. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Associazione nazionale per la difesa della gioventù, con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1959
Atti del Governo, registro n 120, *foglio n* 142 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 agosto 1959.

Costituzione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie per il quadriennio 1° giugno 1959-31 maggio 1963.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina delle professioni stesse, modificato con leggi 5 gennaio 1955, n. 15 e 21 ottobre 1957, n. 1027, nonchè il relativo regolamento approvato con proprio decreto 5 aprile 1950, n. 221;

Considerato che, a termini dell'art. 17 dell'anzidetto decreto legislativo, n. 233, occorre provvedere al rinnovo della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie per scaduto quadriennio;

Viste le designazioni all'uopo formulate dai competenti organi;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

La Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'art. 17 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, è, per il quadriennio 1° giugno 1959-31 maggio 1963, costituita come appresso:

Presidente:

Barra Caracciolo Di Basciano dott. Alfonso, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Membri:

La Porta prof. dott. Enrico, consigliere di Cassazione, componente del Consiglio superiore di sanità;

Ughetto dott. Giuseppe, vice prefetto, designato dal Ministero dell'interno.

Oltre ai suindicati componenti, fanno parte della Commissione:

a) per l'esame degli affari concernenti la professione dei medici-chirurghi:

Frongia dott. Mario, ispettore generale medico;

Benedetti sen. dott. Luigi, Campailla prof. Giuseppe, Varvaro prof. dott. Giovanni Battista, Galeazzi prof. Cesare, Azzolini dott. Giorgio, componenti effettivi;

Manai prof. Andrea, Pacetto prof. dott. Giovanni, D'Elia dott. Vincenzo, componenti supplenti,

designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici-chirurghi;

b) per l'esame degli affari concernenti la professione dei veterinari:

Ademollo dott. Aldo, ispettore generale veterinario,

Corini dott. Umberto, Rognoni dott. Antonio, De Matteis dott. Luigi Maria, De Marziani dott. Antonio, Pepe dott. Michele, componenti effettivi;

Guerreschi dott. Alberto, Boccia dott. Mario, Merchiorri dott. Ilario, componenti supplenti,

designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari;

c) per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti:

Settimj prof. dott. Mario, ispettore generale per il servizio farmaceutico,

Borsellino dott. Gioacchino, Carraroli dott. Guglielmo, Palisi dott. Luigi, Oliveri dott. Pietro, Vassarotto dott. Luigi, componenti effettivi;

Arena dott. Raffaele, Bertello dott. Carmelo, Giovannini dott. Fernando, componenti supplenti,

designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti;

d) per gli affari concernenti la professione delle ostetriche:

Corselli dott. Guido, ispettore generale medico;

Pirlo Paola, Cantoni Antonia, Botteghi Cesarina, Giannini Meridia, De Rossi Antonietta, componenti effettive;

Sciuto Maria, Vitolo Gisa, Morigine Cristina, componenti supplenti,

designate dalla Federazione nazionale dei Collegi delle ostetriche;

e) per gli affari concernenti la professione delle infermiere diplomate:

Corselli dott. Guido, ispettore generale medico;

De Camillis Itala, Platter Anna, De Cristoforo suor Maria Laura, Postiglione Giuseppina, Zearo Paola, componenti effettive;

Bosco suor Laura, Fracca Rosina, Sterbini Gaviglio Laura, componenti supplenti,

designate dalla Federazione nazionale Collegi infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia.

In caso di assenza o di impedimento il presidente sarà sostituito dal componente dott. Enrico La Porta.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1959

GRONCHI

GIARDINA — GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1959
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 167

(5430)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1959.

Disciplina delle operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata 1959-60.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto Ministeriale 9 giugno 1946, relativo alla determinazione di una tariffa unica per il carico e scarico per i « Granai del Popolo »;

Visti i decreti Ministeriali 16 ottobre 1946 e 15 marzo 1947, con i quali vennero apportate delle modifiche al decreto Ministeriale 9 giugno 1946 sopracitato;

Visto il decreto Ministeriale 7 giugno 1947, per la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali svolte per conto dei « Granai del Popolo »;

Visto il decreto Ministeriale 8 marzo 1948, con il quale è stata aumentata la percentuale di maggiorazione delle tariffe di facchinaggio prevista dall'art. 8 del decreto Ministeriale 7 giugno 1947, per oneri previdenziali ed assistenziali;

Visto il decreto Ministeriale 22 luglio 1948, con il quale il citato decreto 7 giugno 1947, è stato prorogato fino al 31 luglio 1948;

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1949, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali dei « Granai del Popolo » per l'annata 1949-50;

Visto il decreto Ministeriale 20 luglio 1950, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata 1950 51;

Visto il decreto Ministeriale 3 luglio 1951, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata 1951/52;

Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1952, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata 1952/53;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1953, concernente la determinazione di una tariffa unica per le

operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata 1953/54;

Visto il decreto Ministeriale 3 agosto 1954, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata 1954/55;

Visto il decreto Ministeriale 22 giugno 1955, concernente la disciplina delle operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo »;

Visto il decreto Ministeriale 4 luglio 1956, concernente la disciplina delle operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo », per l'annata 1956/57;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1957, concernente la disciplina delle operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata 1957/58;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1958, concernente la disciplina delle operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata 1958/59;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 407, per la disciplina dei lavori di facchinaggio;

Sentite la Federazione italiana dei Consorzi agrari e le organizzazioni sindacali dei lavoratori facchini;

Decreta:

Art. 1.

Sfera di applicazione

Le tariffe per le operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale, svolte per conto dei « Granai del Popolo », sono regolate dagli articoli seguenti:

Art. 2.

Divisione in zone

Il territorio nazionale viene diviso, agli effetti delle tariffe fissate nell'articolo seguente, in cinque zone, costituite nel seguente modo:

1ª *Zona*:

Aosta, Imperia, La Spezia, Sondrio, Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Treviso, Verona, Arezzo, Massa Carrara, Pistoia, Siena, Macerata, Rieti, L'Aquila, Teramo, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Agrigento, Ragusa, Siracusa, Trapani, Nuoro.

2ª *Zona*:

Alessandria, Asti, Novara, Torino, Vercelli, Savona, Bergamo, Como, Cremona, Pavia, Varese, Udine, Venezia, Vicenza, Gorizia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Grosseto, Lucca, Pesaro, Perugia, Terni, Frosinone, Latina, Ascoli Piceno, Campobasso, Chieti, Pescara, Benevento, Caserta, Salerno, Enna, Messina, Sassari.

3ª *Zona*:

Genova, Brescia, Mantova, Rovigo, Trieste, Forlì, Parma, Livorno, Pisa, Ancona, Avellino, Brindisi, Caltanissetta, Catania, Cagliari.

4ª *Zona*:

Cuneo, Milano, Ferrara, Modena, Firenze, Roma, Viterbo, Napoli, Matera.

5ª *Zona*:

Bologna, Bari, Lecce, Foggia, Taranto, Potenza, Palermo.

Art. 3.

Tariffe

Le tariffe di seguito elencate sono riferite a quintale, distinte per zone e comprensive della percorrenza fino a 15 metri.

VOCI DI TARIFFA	1ª zona L.	2ª zona L.	3ª zona L.	4ª zona L.	5ª zona L.
a) *Entrata nei magazzini*:					
1) scarico da veicolo, pesatura, vuotatura o accatastamento . .	19,35	22,30	23,55	24,00	25,50
2) scarico da veicoli vuotatura o accatastamento	15,70	18,20	19,10	19,45	20,70
b) *Uscita dai magazzini*					
1) disaccatastamento, travasatura da sacco a sacco, pesatura, egalizzazione, legatura e carico su veicolo	31,90	36,55	38,70	39,35	41,95
2) disaccatastamento, travasatura da sacco a sacco, legatura e carico su veicolo	28,20	32,55	34,40	35,10	37,25
3) insaccatura, pesatura, egalizzazione, legatura e carico su veicolo	24,20	27,90	29,45	29,90	31,80
4) disaccatastamento, pesatura e carico su veicolo	23,00	26,35	27,90	28,40	30,30
5) insaccatura, legatura e carico su veicoli .	20,55	23,75	25,00	25,45	27,15
6) disaccatastamento e carico su veicolo . . .	19,35	22,30	23,55	24,00	25,50
7) solo carico su veicolo	14,55	16,75	17,60	17,85	19,10
c) *Operazioni negli scali ferroviari*					
1) distivaggio e trasbordo da carro ferroviario a veicolo sotto carico					
senza pesatura	14,95	17,30	18,30	18,50	19,80
con pesatura . .	18,65	21,45	22,65	22,90	24,55
2) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sotto carico e stivaggio:					
senza pesatura	14,95	17,30	18,30	18,50	19,80
con pesatura . .	18,65	21,45	22,65	22,90	24,55
3) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sotto carico con vuotatura ed assestamento					
senza pesatura	17,55	19,55	20,90	21,10	22,35
con pesatura	21,25	24,10	25,30	25,55	27,10
d) *Operazione alle fosse*:					
1) scarico da veicolo a ciglio fossa, pesatura e vuotatura	—	—	—	—	20,55
2) come sopra, senza pesatura	—	—	—	—	15,75
3) elevazione a ciglio fossa, insaccatura, legatura, pesatura e carico su veicolo	—	—	—	—	55,65
4) come sopra, senza pesatura	—	—	—	—	49,20
5) sola elevazione a ciglio fossa	—	—	—	—	37,55
e) *Operazioni varie*.					
1) travasatura da sacco a sacco	12,05	13,95	14,75	14,90	15,95
2) paleggiatura o trapalatura a mano	8,35	9,75	10,25	10,30	11,00
3) vuotatura a mano residuo celle	8,35	9,75	10,25	10,30	11,00
4) spostamento e maneggio in genere dei sacchi con accatastamento o vuotatura	7,30	8,35	8,80	8,90	9,55

VOCI DI TARIFFA	1ª zona L.	2ª zona L.	3ª zona L.	4ª zona L.	5ª zona L.
5) stivaggio o distivaggio su automezzi o su veicoli ippotrainati	4,85	5,50	5,85	5,95	6,35
6) accatastamento o disaccatastamento	4,85	5,50	5,85	5,95	6,35
1) *Maggiorazioni varie*:					
1) maggiorazione per accatastamento o vuotatura o per disaccatastamento ad altezza da m 2,20 a m 3	4,85	5,50	5,85	5,95	6,35
2) come sopra per altezza superiore a m 3 fino a m 6	7,30	8,35	8,80	8,90	9,55
3) come sopra, per altezza superiore a m 6	8,35	9,75	10,25	10,30	11 —
4) maggiorazione per percorsi da m 15 a m 30	2,20	2,45	2,65	2,70	2,85
5) come sopra, oltre i m 30 e per ogni 15 m	4,35	4,90	5,30	5,40	5,75
6) per ogni gradino percorso a cominciare dal sesto	0,85	0,95	1 —	1 —	1,10
g) Quota a carico del conferente per scarico a piede magazzino .	3,60	4,15	4,40	4,60	4,80
h) Distivaggio e resa a ciglio veicolo (per consegna franco molino)	(si applicano le tariffe di cui alla lettera *e*), n. 5)				

Le tariffe previste dai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) della lettera *b*) della tabella sopra indicata si applicano anche quando per mancanza di veicoli per il carico il prodotto è trasportato fino al posto di carico, ma non caricato.

Art. 4.

Lavoro serale, notturno e festivo

Il lavoro che si svolge dalle ore 19 alle ore 21 va compensato con una maggiorazione delle tariffe fissate dal precedente articolo nella misura del 25%. Il lavoro che si svolge dalle ore 21 alle ore 5 va compensato con una maggiorazione delle tariffe nella misura del 60%

Il lavoro festivo va compensato con una maggiorazione tariffaria del 50%. A tale effetto sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti dalla legge a tutti gli effetti civili.

Art. 5.

Maggiorazione per sacchi piccoli

Qualora il peso della merce in sacchi non superi i kg. 50, le relative tariffe, di cui all'art. 3 saranno aumentate del 30%.

Le tariffe di cui al predetto art. 3 saranno, invece, aumentate del 15% ove il peso della merce non superi i kg. 75.

Art. 6.

Riduzione per ausilio di impianti o di mezzi meccanici

Quando le operazioni si svolgono con l'ausilio di impianti o mezzi meccanici le tariffe suddette vanno ridotte del 25%.

Art. 7.

Contribuzioni varie

Le prestazioni di cui alle precedenti tariffe pongono in essere un lavoro autonomo, soggetto alla disciplina dell'art. 2222 e seguenti del Codice civile. Di conseguenza il singolo lavoratore non è soggetto a nessuna copertura assicurativa assistenziale e previdenziale.

Quando invece i facchini liberi esercenti sono riuniti in carovane, compagnie o cooperative, sarà corrisposta direttamente a tali complessi organizzativi una indennità pari al 60% delle tariffe di cui all'art. 3, in quanto essi sono tenuti alla iscrizione dei propri aderenti ai vari istituti cui per legge è demandata la previdenza sociale, l'assicurazione malattie e l'assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori. Detta indennità compensa anche il mancato godimento delle ferie, la gratifica natalizia ed il trattamento per le solennità nazionali.

Ai liberi facchini non riuniti in carovane, compagnie o cooperative i quali eseguono le operazioni di cui allo art. 3 sarà corrisposta una indennità pari al 20% delle tariffe di cui all'art. 3, aggiuntiva alle tariffe predette, in considerazione che ai lavoratori subordinati vengono corrisposte indennità per ferie, per gratifica natalizia e per solennità civili, indennità che invece non competono ai liberi facchini.

Art. 8.

Indennità varie

a) Di attesa:

qualora l'inizio del lavoro fosse ritardato oltre un'ora, a ciascun lavoratore sarà corrisposta una indennità di L. 100 per ogni ora, o frazione, trascorsa in attesa oltre la prima.

b) Di trasferta:

qualora fosse richiesta l'opera del singolo o di carovane, compagnie o cooperative di facchini fuori della loro residenza, oltre la spesa del viaggio sarà corrisposta una indennità di pernottamento, se non si provvederà all'alloggio od al rimborso dei pasti consumati successivamente al primo pernottamento, in misura da convenirsi localmente.

Art. 9.

Quota a carico del conferente

Le operazioni relative allo scarico da veicolo e trasporto sino a piede magazzino sono di competenza del conferente in quanto, in base alla disciplina legislativa dell'ammasso, il prodotto deve essere consegnato, insaccato, franco piede magazzino.

Qualora tali operazioni siano eseguite dai facchini per incarico del conferente, questi dovrà corrispondere la tariffa di cui alla lettera *g*) della tabella oltre a quella del distivaggio lettera *e*), punto 5) se anche questa operazione viene fatta eseguire dai facchini.

I relativi importi saranno trattenuti al conferente sul controvalore del grano conferito e versati dall'Ente ammassatore ai facchini unitamente alle eventuali spettanze per altre operazioni.

Art. 10.

La Federazione italiana dei Consorzi agrari ed i Consorzi agrari provinciali, incaricati delle operazioni di cui all'art. 3 del presente decreto, dovranno rivolgersi esclusivamente ai facchini liberi esercenti anche se non iscritti ad organizzazioni sindacali di categoria, riuniti o non in cooperative, compagnie o carovane, muniti alla data del presente decreto del prescritto certificato di iscrizione di cui all'art. 121 del testo

unico della legge di pubblica sicurezza con esclusione dei porta bagagli e degli esercenti il facchinaggio nei mercati ortofrutticoli.

Per le operazioni di cui all'art. 3 del presente decreto compete agli enti predetti il diritto di servirsi del numero dei facchini, con rapporto di lavoro fisso e continuativo, alle dipendenze delle sedi, filiali, succursali ed agenzie degli enti stessi, alla data del 7 giugno 1947.

Qualora in una determinata località, intesa per tale il territorio comunale, non esistessero o non fossero tempestivamente disponibili i lavoratori di cui al primo comma del presente articolo, gli enti predetti sono liberi di utilizzare altro personale.

Art. 11.

Le tariffe previste dal presente decreto hanno applicazione dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960.

Art. 12.

Il presente decreto non si applica nell'ambito del Demanio pubblico marittimo ai sensi dell'art. 110, ultimo comma, del Codice della navigazione.

Roma, addì 8 luglio 1959

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

(5423)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 30 settembre 1959:

Scardilli Basile Francesco, notaio residente nel comune di Santeramo in Colle, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Bari,

Pomello Chinaglia Francesco, notaio residente nel comune di Castelbaldo, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Este, stesso distretto,

Toriello Domenico, notaio residente nel comune di Ortanova, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Ascoli Satriano, stesso distretto,

Viriglio Giovanni, notaio residente nel comune di San Maurizio Canavese, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Ciriè, stesso distretto,

Ventriglia Fausto, notaio residente nel comune di Canino, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Morciano di Romagna, distretto notarile di Forlì;

Pugliese La Corte Raffaele, notaio residente nel comune di Vibonati, distretto notarile di Lagonegro, è trasferito nel comune di Sapri, stesso distretto;

Gentile Alfonso, notaio residente nel comune di Palata, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Montenero di Bisaccia, stesso distretto,

De Fino Ettore, notaio residente nel comune di Regalbuto, distretto notarile di Nicosia, è trasferito nel comune di Cremona,

Ansaldo Rocco, notaio residente nel comune di Alessandria è trasferito nel comune di Borzonasca, distretto notarile di Genova,

Luzzio Mariano, notaio residente nel comune di Pollina, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Montemaggiore Belsito, stesso distretto,

Ciuccarelli Lorenzo, notaio residente nel comune di Calascibetta, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Sarnano, distretto notarile di Macerata,

Coraiola Anna Maria, notaio residente nel comune di Pergine Valsugana, distretto notarile di Trento, è trasferita nel comune di Malè stesso distretto,

Caroti Dino notaio residente nel comune di Mesagne, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Sarteano, distretto notarile di Siena,

Coppola Grazia, notaio residente nel comune di San Calogero, distretto notarile di Vibo Valentia, è trasferita nel comune di Almenno San Salvatore, distretto notarile di Bergamo,

Zona Italo, notaio residente nel comune di Cervino, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Urgnano, distretto notarile di Bergamo,

Basciano Giuseppe, notaio residente nel comune di Ponte Canavese, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Martinengo, distretto notarile di Bergamo,

Parimbelli Antonio, notaio residente nel comune di Ruvo del Monte distretto notarile di Melfi, è trasferito nel comune di Serina distretto notarile di Bergamo,

Laurenza Salvatore, notaio residente nel comune di Pontelandolfo, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Alvignano, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere,

Musto Francesco, notaio residente nel comune di Menaggio distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Teano distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere,

Bersiani Vittorio, notaio residente nel comune di Arcevia, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Sassoferrato, stesso distretto,

Frigenti Olga, notaio residente nel comune di Caggiano, distretto notarile di Lagonegro, è trasferita nel comune di San Valentino Torio, distretto notarile di Salerno;

Festa Carlo Alberto, notaio residente nel comune di Centola distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Pisciotta, stesso distretto;

Giuliani Umberto, notaio residente nel comune di Piaggine, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Maiori stesso distretto,

Consoli Giuseppe, notaio residente nel comune di Lentini, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Catania,

Aresco Luigi, notaio residente nel comune di Augusta, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Catania,

Rossi Otello, notaio residente nel comune di Modena, è trasferito nel comune di Vignola, distretto notarile di Modena;

Valenzi Bernardo, notaio residente nel comune di Ceprano, distretto notarile di Frosinone, è trasferito nel comune di Frosinone;

Gargiullo Franco Maria, notaio residente nel comune di Magliano dei Marsi, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Supino, distretto notarile di Frosinone,

Fiore Giuseppe, notaio residente nel comune di San Severo, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Milano,

Mezzanotte Enrico, notaio residente nel comune di Seregno, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano

(5451)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1959)	7063	8.500 —	*Maffei Carla Renata di Tomasino*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Imola (Bologna)	*Maffei Alberti Carla di Tomaso*, minore, ecc come contro
P. Red. 5 % (1936)	10669	275 —	Canitano Pietro di Saverio, dom. a Napoli	Canitano Pietro di Saverio, *minore sotto la patria potesta del padre*, dom. a Napoli
Cons. 3,50 % (1906)	309133	70 —	*Stancarelli Basile* Teresa fu Angelo, nubile, dom. in Novara Sicilia, vincolato per dote	*Stancarelli* Teresa fu Angelo, ecc come contro
Rendita 5 % (1935)	98403	2.470 —	Borghesi Maria Claudia fu Angelo in Pacetti, dom a Orvieto (Roma), con usufrutto a Coccia Olga fu *Angelo* vedova Borghesi, dom. a Orvieto	Come contro, con usufrutto a Coccia Olga fu *Augusto* vedova Borghesi, dom a Orvieto
Id.	233647	200 —	Come sopra, intestazione e usufrutto	Come sopra, intestazione e usufrutto
B. T. N. 5 % (1959)	10522	139.500 —	Gavazzeni *Francesco* fu Pellegrino, dom in Bergamo, vincolato per cauzione	Gavazzeni *Innocenzo Francesco* fu Pellegrino, dom. in Bergamo, vincolato per cauzione
Id.	10566	5.000 —	Come sopra	Come sopra
Id.	11629	4.500 —	Come sopra	Come sopra
Id.	11630	1.250 —	Come sopra	Come sopra
Id.	11699	3.000 —	Come sopra	Come sopra
P. Red. 3,50 % (1934)	534789	10.622,50	Come sopra	Come sopra
Rendita 5 % (1935)	276755	23.750 —	Borredon Nicola, nato a Santa Maria Capua Vetere il 10 dicembre 1942, minore, sotto la patria potesta di Magliulo Teresa ved Borredon, nata a San Cipriano d'Aversa il *24 gennaio 1914*, dom in Novara	Borredon Nicola, nato a Santa Maria Capua Vetere il 10 dicembre 1942, minore, sotto la patria potesta di Magliulo Teresa ved. Borredon, nata a San Cipriano d'Aversa il *30 dicembre 1913*, dom in Novara
B. T. N. 5 % (1959)	6857	3.500 —	Cariola *Angiolina* fu Gerolamo, moglie di Pallavicino *Giacomo*, vincolato per dote	Cariola *Angela* o *Angiolina* fu Gerolamo, moglie di Pallavicino *Gioachino*, vincolato per dote
P. Red. 3,50 % (1934)	527542	525 —	Garzilli Domenica Maria di Michele, dom a Grumo Appula (Bari), con usufrutto a Garzilli *Antonia* fu Giuseppe, nubile, dom a Grumo Appula (Bari)	Come contro, con usufrutto a Garzilli *Maria Antonia* fu Giuseppe, nubile, dom. a Grumo Appula
Id.	527543	525 —	Garzilli Gaetano di Michele, dom a Grumo Appula (Bari), con usufrutto a Garzilli *Antonia* fu Giuseppe, nubile	Come contro, con usufrutto a Garzilli *Maria Antonia* fu Giuseppe, nubile
Id.	527544	525 —	Garzilli Luisa di Michele, dom a Grumo Appula (Bari), con usufrutto come sopra	Garzilli Luisa di Michele, dom a Grumo Appula (Bari), con usufrutto come sopra
B. T. N. 5 % (1959)	11544	5.000 —	Testa *Vittorio* fu *Giovanni Martino*, dom. in Torino, vincolato per cauzione	Testa *Vittorio Pietro* fu *Martino*, dom in Torino, vincolato per cauzione
Cons. 3,50 % (1906)	642532	560 —	Zembo *Colomba* fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Moggia Maria fu Bartolomeo ved. Zembo, dom a Pignone (Genova)	Zembo *Maria Colomba* fu Giovanni Battista, minore, ecc come contro
Id.	642837	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	867505	563,50	*Forzano Natoli Silvestro* fu Giulio, dom. in Gioiosa Marea (Messina)	*Forzano Silvestre* fu Giulio, dom in Gioiosa Marea (Messina)

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5% (1959)	6724	1.000 —	Montanini *Anna Maria* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potesta della madre Malvezzi Giuseppina fu Guglielmo ved Montanini, dom in Noceto (Parma)	Montanini *Maria* fu Giuseppe, minore, ecc. come contro
P. Red. 3,50% (1934)	440351	875 —	Campora Rosetta di Nicolò, moglie di Folco *Ottavio*, dom a Savona, vincolato per dote	Campora Rosetta di Nicolò, moglie di Folco *Ottaviano*, dom. a Savona, vincolato per dote
B. T. N. 5% (1964)	548	129.250 —	Ventura Pietro fu Vincenzo, minore, sotto la patria potesta della madre *De Schaam* Annunziata vedova Ventura, dom a Napoli	Ventura Pietro fu Vincenzo, minore, sotto la patria potesta della madre *De Scham* Annunziata vedova Ventura, dom, a Napoli

A termini dell'art 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 20 settembre 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(5428)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 225

Corso dei cambi del 2 ottobre 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,61	620,605	620,55	620,60	620,60	620,60	—	620,60
$ Can	654,95	654,50	655 —	654,50	654,10	655,35	654,625	655,30	—	654,75
Fr Sv.	143,35	143,36	143,4075	143,375	143,39	143,39	143,3775	143,38	—	143,30
Kr D	90,03	90,04	90,07	90,08	90,05	90,06	90,08	90,06	—	90 —
Kr N	86,99	87 —	87,02	87,02	87,02	87,01	87,02	87,01	—	86,98
Kr Sv.	120,01	120,001	120,01	120,02	120 —	120,01	120,01	120,01	—	120 —
Fol	164,41	164,39	164,44	164,435	164,45	164,42	164,435	164,42	—	164,42
Fr B	12,40	12,39	12,405	12,405	12,40	12,40	12,4030	12,40	—	12,403
Fr Fr.	126,38	126,39	126,43	126,43	126,42	126,41	126,415	126,42	—	126,40
Lst	1740,20	1740,35	1740,50	1740,65	1740,25	1740,61	1740,65	1740,57	—	1740,60
Dm occ	148,40	148,38	148,435	148,435	148,41	148,42	148,44	148,42	—	148,42
Scell Austr.	24,05	24,04	24,05	24,04625	24,05	24,05	24,05375	24,05	—	24,054

Media dei titoli del 2 ottobre 1959

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	70,50
Id 3,50 % 1902	70,175
Id 5 % 1935	101,60
Redimibile 3,50 % 1934	92,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,075
Id. 5 % 1936	99,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,125
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	99,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,975
Id 5 % (» 1° gennaio 1968)	100 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,725

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 ottobre 1959

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,602
1 Dollaro canadese	654,562
1 Franco svizzero	143,376
1 Corona danese	90,08
1 Corona norvegese	87,02
1 Corona svedese	120,015
1 Fiorino olandese	164,435
1 Franco belga	12,404
100 Franchi francesi	126,423
1 Lira sterlina	1740,65
1 Marco germanico	148,437
1 Scellino austriaco	24,05

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per il reclutamento di venti allievi ufficiali di complemento del Corpo sanitario aeronautico

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni,

Visto la legge 2 dicembre 1940, n 1848;

Visto la legge 27 giugno 1942, n 924,

Visto la legge 5 luglio 1952 n 989,

Visto il decreto Presidenziale 24 aprile 1954, n 368;

Visto il decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678;

Decreta:

Art 1.

E' istituito un corso allievi ufficiali per la nomina di venti sottotenenti di complemento del Corpo sanitario aeronautico.

Art 2.

Potranno essere ammessi al corso predetto i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di insindacabile moralità,

b) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28° Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti all'estero,

c) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare e della idoneità somatico-funzionale in qualità di ufficiale di complemento nonchè della idoneità generica al volo ed abbiano una altezza non inferiore a m 1,60,

d) non abbiano soddisfatto agli obblighi della ferma di leva;

e) siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale del personale militare Sezione autonoma concorsi Roma, entro il 30 novembre 1959 la domanda in carta legale da L. 200, anche in caso di povertà del concorrente.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita,

il possesso della cittadinanza italiana,

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

le ventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio,

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il Distretto militare di appartenenza

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale del personale militare - Sezione autonoma concorsi - Roma.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dal Comando di Corpo, qualora il candidato trovisi in servizio militare nell'A M.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui al capoverso *e*) del precedente art 2, in originale ovvero in copia notarile, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, ovvero copia notarile di detto certificato. Le predette copie o certificati debbono essere in regola con le norme sul bollo Dai suddetti documenti dovrà risultare il voto conseguito nell'esame di laurea,

2) ogni altro titolo, certificato o dichiarazione utile ai fini della formazione delle graduatorie,

3) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all arruolamento nell'A. M., rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

Art 4.

La data di arrivo delle domande risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito

Per quelle domande o documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica o presso altre Amministrazioni.

Art 5.

Gli aspiranti saranno convocati con «lettera foglio di viaggio» alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare, senza il diritto al rimborso, per essere avviati a visita sanitaria per l accertamento dei requisiti fisici e della *idoneità somatico-funzionale*, di cui al capoverso *c*) del precedente art 2, graduata nelle tre categorie di 1° ottimo, 2° buono, 3° sufficiente

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documento di identità personale

Contro l esito dei predetti accertamenti sanitari non è ammesso appello.

Art 6.

La graduatoria verrà formata da apposita Commissione nominata con successivo decreto Ministeriale

La predetta graduatoria sarà formata in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione

1) al titolo di studio, con l assegnazione del punteggio di laurea espresso in centodecimi.

2) al grado di idoneità somatico-funzionale, con l'assegnazione di 5 punti per la prima categoria, 3 punti per la seconda categoria Nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella terza categoria,

3) agli altri eventuali titoli presentati, con l'assegnazione del seguente punteggio

a) 15 punti ai concorrenti che, pur avendo conseguito il brevetto di pilota d'aeroplano, abbiano superato gli esami teorici stabiliti per gli allievi piloti presso le scuole dell'A M ;

b) 15 punti ai provenienti dai collegi dell'Opera nazionale figli degli aviatori.

c) da 1 a 5 punti secondo il grado di conoscenza della lingua inglese o di altre lingue estere ritenute utili alle mansioni che i candidati saranno chiamati a disimpegnare in base a criteri di valutazione che verranno preventivamente stabiliti dalle Commissioni incaricate della formazione delle graduatorie,

d) da 1 a 9 punti per il complesso degli eventuali titoli esibiti e ritenuti utili alle mansioni che i candidati saranno chiamati a disimpegnare, secondo criteri di valutazione che verranno preventivamente stabiliti dalle Commissioni di cui sopra;

e) 5 punti per gli orfani di guerra;

f) da 1 a 5 punti per il servizio militare eventualmente prestato in relazione alle categorie e specializzazioni di assegnazione, con criteri che verranno preventivamente stabiliti dalle Commissioni predette,

g) 3 punti per ciascuno dei seguenti titoli:

orfani di caduti dell'Aeronautica militare, in servizio di pace,

orfani dei militari e civili dell'Aeronautica o delle altre Amministrazioni militari;

profughi da territori già soggetti alla giurisdizione italiana;

figli di mutilati o di invalidi di guerra;

figli di militari o civili dell'Aeronautica.

I predetti titoli sono cumulabili, ma complessivamente non possono attribuirsi per essi più di 6 punti.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) documenti matricolari militari.

I giovani che non siano stati arruolati dai Consigli di leva per non aver ancora subito la visita medica di leva o per altri legali motivi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di residenza del candidato;

coloro invece che abbiano già subito la visita medica di leva e siano stati dichiarati « abile arruolato » dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposite marche da bollo da L. 200 su ogni foglio, rilasciato dal Distretto militare competente;

coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare il certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

5) certificato di abilitazione professionale.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere stati rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Art. 8.

Il Ministro potrà escludere dal concorso quegli aspiranti che a suo giudizio, non ritenesse di ammettere al corso presso la Scuola allievi ufficiali di complemento.

Art. 9.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione assumeranno in ogni caso la ferma di mesi 18 con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di avieri allievi ufficiali dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di quattro o cinque mesi e si svolgerà presso la Scuola di guerra aerea di Firenze, avranno luogo gli esami.

Gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati sottotenenti di complemento dell'A. M.

Gli allievi che per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa-Aeronautica su proposta del Comando della Scuola ha altresì facoltà di dimettere dal corso in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, pur avendo superato tutti gli esami di prima sessione siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari saranno ripresi in esame dopo almeno tre mesi di servizio e, se giudicati idonei, saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato gli esami di prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno tre mesi di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della Scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non supereranno gli esami di seconda sessione o che pur avendoli superati non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi e ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami, nella prima o nella seconda sessione potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Il Ministero della difesa-Aeronautica ha facoltà di disporre, con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 10.

I militari in servizio di leva dell'Aeronautica militare che aspirino ad essere ammessi al corso e siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2 dovranno far pervenire la domanda per via gerarchica entro il termine ed all'indirizzo di cui all'art. 3. Le autorità gerarchiche dovranno esprimere sulla domanda motivato parere.

La domanda dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1 e 2, del predetto art. 3.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere 18 mesi di servizio con decorrenza dalla data di inizio del corso.

Coloro che rivestono un grado militare dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso salvo essere reintegrati nel grado e nell'anzianità qualora vengano per qualunque motivo esonerati dal corso stesso ovvero risultino non idonei agli esami finali.

Ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie, sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 5) del precedente art. 7. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al terzo capoverso del presente articolo il tempo trascorso in qualità di allievi ufficiali non sarà però computato ai fini della ferma che i medesimi siano tenuti ad ultimare per fatto di leva.

Roma, addì 8 settembre 1959

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1959
Registro n. 31 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 310. — LAZZARINI

Modello di domanda
(carta da bollo da L. 200)

Al Ministero difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare - Sezione autonoma concorsi — ROMA

Io sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . .)
il . . . . appartenente al Distretto militare
di . . . . abitante a (1) . . . .
(provincia di . . . .) via . . . . . . n. .
chiedo di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali di complemento del Corpo sanitario aeronautico.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;
di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);
di non aver riportato condanne penali (3);
di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso l'Università di . . . . . . nell'anno . . ;
di essere in possesso dell'abilitazione professionale;
di trovarmi nella seguente posizione militare (4) . . . .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:
1) . . . . ,
2) . . . . ,
ecc. . . . .

. . . . . . lì . . . .

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (5) . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero che pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio, specificandone il motivo. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

I militari dell'A. M. dovranno impegnarsi a compiere 18 mesi di servizio con decorrenza dalla data di inizio del corso. Coloro che rivestono un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso. Coloro che siano soggetti a prossima chiamata alle armi da parte di altra Forza armata dovranno darne espressa comunicazione.

(5) Firma del segretario comunale del Comune di residenza dell'aspirante o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è *sufficiente il visto del capo ufficio* e per i militari dell'A. M., è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(5390)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI (A.N.A.S.)

Diario della prova di scrittura sotto dettato del concorso per titoli ed esame a cinquecentocinquanta posti di agente stradale della carriera ausiliaria dell'A.N.A.S.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto Ministeriale 5 dicembre 1956, n. 12292, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1956, registro n. 6, foglio n. 9 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 10 gennaio 1957, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esame a cinquecentocinquanta posti di agente stradale della carriera ausiliaria dell'Azienda Nazionale Autonoma Strade statali (A.N.A.S.);

Riconosciuta la necessità di stabilire la data della prova scritta di esame del concorso di cui trattasi, in conformità di quanto disposto all'art. 8 del decreto Ministeriale di bando e all'art. 6 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

La prova di scrittura sotto dettato del concorso per titoli ed esame a cinquecentocinquanta posti di agente stradale della carriera ausiliaria dell'A.N.A.S. indetto con decreto Ministeriale 5 dicembre 1956, n. 12292, avrà luogo il giorno 22 novembre 1959, con inizio alle ore 11, nelle sottoindicate sedi, previste dall'art. 8 del bando di concorso:

1) *Milano* - Politecnico, piazza Leonardo da Vinci, 32;

2) *Padova* - Ente Fiera Campionaria internazionale, via N. Tommaseo, 59;

3) *Firenze* - Istituto tecnico commerciale statale « Galilei », via G. Giusti, 27;

Istituto tecnico commerciale statale « Duca d'Aosta », via della Colonna, 10;

4) *Roma* - Fiera di Roma, via Cristoforo Colombo;

5) *Bari* - Ente autonomo della Fiera del Levante (Salone dell'Auto), corso della Vittoria;

6) *Palermo* - Fiera del Mediterraneo, piazza Generale Cascino;

7) *Cagliari* - Istituto tecnico commerciale « P. Martini », via Sant'Eusebio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 settembre 1959

Il Ministro: TOGNI

(5449)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Modificazione al diario delle prove scritte del concorso a dieci posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva, branca « Sali e chinino ».

A parziale modifica del comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 4 settembre 1959, si informa che le prove scritte del concorso per esami a dieci posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva, branca « Sali e chinino » (riservato ai laureati in ingegneria industriale, sottosezione chimica) già stabilite per i giorni 5, 6, 7 e 8 ottobre 1959, avranno luogo in Roma, presso la ex Manifattura tabacchi (piazza Mastai n. 12), nei giorni 19, 20, 21 e 22 ottobre 1959, con inizio alle ore 8 antimeridiane.

(5448)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.